



Comune di Grosseto

Giunta Comunale

Deliberazione n.ro 355 adottata nella seduta del 31/07/2012

Oggetto : **SEGRETERIA GENERALE- Disciplina applicativa - conclusione del Procedimento Amministrativo. Individuazione del Segretario Generale in via sostitutiva ex art. 2, comma 9/bis della Legge n.241/1990.**

Il 31/07/2012 alle ore 14:00 in Grosseto, nella Sede Comunale, previa convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nominativo

In qualita' di

BONIFAZI EMILIO

Sindaco

BORGHI PAOLO

ViceSindaco

CECCARELLI LUCA

Assessore

CERCIELLO EMANUEL

Assessore

MANCINI VALENTINA

Assessore

STELLINI GIOVANNA

Assessore

Risultano assenti

Nominativo

In qualita' di

CAROSI ARSENIO

Assessore

MONACI GIUSEPPE

Assessore

TEI GIANCARLO

Assessore

Essendo legale l'adunanza assume la Presidenza il Sindaco Emilio Bonifazi. Assiste ASSESSORE PAOLO BORGHI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 2 della legge n.241 del 1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento stabilendo, al primo comma, che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato l'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";
- il comma 6 del citato articolo 2 della Legge n.241/1990 stabilisce inoltre che "i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte";
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina;
- la disciplina dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del "Silenzio" nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto)
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti (comma 8 art.2, Legge 241/1990)

Considerato che l'art. 1 del D.L. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012, ha completamente innovato l'art.2, comma 9 della Legge n.241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater, e 9/quinqies che così recitano:

- "9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario competente.
- 9/bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
- 9/ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9/bis perchè, entro un termine pari alla

Visto il Segretario Generale  Visto il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tecnologiche

metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

- 9/quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9/bis , entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti , nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane , strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .
- 9/quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art.2 e quello effettivamente impiegato"

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari ed in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art.1 del D.L n.5/2012;

Ritenuto di dover garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un atto di organizzazione finalizzato ad individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

Visto l'art.97, comma 4, del D.Lgs.267/2000, in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"

Ritenuto pertanto di dover individuare nel Segretario Generale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9 bis, della legge n.241/1990, così come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012, in caso di inerzia del responsabile del Settore e del Servizio;

Ritenuto che nell'esercizio di tale compito il segretario generale sia munito di pieni poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio , logistico ed operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

Dato atto che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto il Segretario Generale  Visto il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tecnologiche

Visto il provvedimento n.265 del 31/07/2012, prot.86944, con il quale il Sindaco ha incaricato il Segretario Generale di istruire una proposta di deliberazione per l'applicazione dell'art.1 del D.L. n.5/2012 convertito in legge n.35/2012 che individui il Segretario medesimo quale figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art.2 comma 9/bis della Legge 241/1990 così come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012 convertito in Legge n.35 /2012;

Dato atto che il Segretario Generale ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000, non avendo il presente atto rilevanza contabile;

DELIBERA

- 1) di individuare, per le motivazioni evidenziate in premessa, nel Segretario Generale dell'Ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art.2 , comma 9 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012, in caso di inerzia del dirigente o del funzionario assegnatario del procedimento amministrativo;
- 2) di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perchè entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- 3) di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo prevedendo che:
 - a) le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n.241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c., agli indirizzi resi noti sul sito web dell'ente;
 - b) il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al dirigente o funzionario cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il dirigente o funzionario evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;
 - c) entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del

Visto il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tecnologiche
Visto il Segretario Generale

richiedente, dandone formale comunicazione al dirigente o funzionario inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;

d) con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al dirigente o funzionario inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

e) il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombente istruttorio, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

f) in alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro personale di categoria D, senza maggiori oneri per l'Ente;

g) la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al dirigente o funzionario sostituito, al Sindaco e gli organi interni di valutazione e controllo;

h) il Segretario Generale trasmette, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta ed agli organi interni di valutazione e controllo la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art.2 della Legge n.241/1990;

4) di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti e responsabili dei servizi;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nell'ambito della sezione " *Trasparenza, valutazione e merito* ";

7) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000

Visto il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tecnologiche
Visto il Segretario Generale

SERVIZIO PROPONENTE: Segreteria Generale

PARERI ISTRUTTORI

Oggetto: Disciplina applicativa. Conclusione del procedimento amministrativo.
Individuazione del Segretario Generale ex art.2, comma 9/bis della
Legge n.241/1990

NON HA RILEVANZA CONTABILE

Visto per la regolarità del procedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.241/1990
e art. 17 del Regolamento di Organizzazione

li,

Il Responsabile del Procedimento
Dr.Mario Venanzi

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Generale
Dr.Mario Venanzi

Parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Parere FAVOREVOLE

Li, _____

Il Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie e Tecnologiche
Dr.Giulio Balocchi

Parere CONTRARIO

Li, _____


Il Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie e Tecnologiche
Dr. Giulio Balocchi

Il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Sindaco

Dr. Emilio Bonifazi



Il Segretario Generale F.F.

p. T.A. Assessore Paolo Borghi




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi.

Grosseto, li 05/08/2012

Il Segretario Generale
Dr. Mario Venanzi



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Grosseto, li 06/08/2012

Il Segretario Generale
Dr. Mario Venanzi

